



Gruppo di Lavoro "Protezione Civile"

---

## Progetto istituzione Presidi Locali degli Architetti per la Protezione Civile presso gli Ordini Provinciali e/o presso le Consulte/Federazioni Regionali degli Ordini

### Codice Etico del Volontario (CEV)

---

#### Premesso che:

- La Repubblica Italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato e ne promuove lo sviluppo, salvaguardandone l'autonomia.
- Il volontariato contribuisce a migliorare la qualità della vita e ad alimentare il principio della solidarietà;
- L'art.2 della Legge quadro sul volontariato n°266/91 (G.U. n.196 del 22 agosto 1991) così definisce l'attività di volontariato:
  - "1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.*
  - 2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.*
  - 3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte."*

#### Considerato che:

- Il CNAPPC intende promuovere un progetto per l'istituzione di un sistema di Presidi Locali di Protezione Civile sull'intero territorio nazionale, con l'obiettivo di dotare le Consulte/Federazioni Regionali e/o gli Ordini Provinciali di apposite squadre di architetti volontari, qualificati e costantemente aggiornati per supportare le attività della Protezione Civile, sia in emergenza che in regime ordinario, nel rispetto della legge 24/02/1992 n°225 .

Ciò premesso e considerato, il gruppo di lavoro “Protezione Civile”, istituito presso il Dipartimento Lavori Pubblici, propone al C.N.A.P.P.C. , l’adozione del seguente

### Codice Etico del Volontario dei Presidi Locali di Protezione Civile

#### **Art.1**

Principi generali e doveri del volontario

**1. L’architetto volontario (di seguito il volontario) é un professionista che, per sua libera scelta, opera in favore della comunità, nell’ambito della Protezione Civile.**

**2. Il volontario dei presidi locali di protezione civile del CNAPPC ha il dovere di:**

- a) svolgere i propri compiti con impegno, diligenza e spirito di collaborazione, nel rispetto delle direttive impartite dalle strutture istituzionali di riferimento e dal coordinamento del Presidio di cui fa parte;
- b) adottare un comportamento improntato alla correttezza, al senso di responsabilità ed alla tolleranza, rispettando i luoghi e le persone con cui viene a contatto durante lo svolgimento delle attività;
- c) non svolgere alcuna attività contrastante con la finalità delle attività di volontariato, né accettare alcuna remunerazione per la propria opera;
- d) non divulgare informazioni o dati riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso delle attività di volontariato;
- e) utilizzare i dispositivi di protezione individuale, in relazione alle attività che svolge;
- f) garantire il proprio costante aggiornamento in materia di protezione civile, seguendo gli appositi corsi di formazione organizzati dalla Consulta/ Federazione Regionale o dall’Ordine Provinciale che esprime il Presidio di cui fa parte;

#### **Art.2**

Doveri del volontario in emergenza

**1. Quando chiamato dalle istituzioni preposte a prestare le sue attività in fase di emergenza, il volontario, oltre a rispettare il precedente articolo 1, comma 2, dovrà:**

- a) presentarsi presso la sede di convocazione nel giorno e ora indicati nella comunicazione di avvio al servizio;

- b) rispettare scrupolosamente l'orario di svolgimento delle attività relative al servizio;
- c) non assentarsi, durante l'orario di svolgimento delle attività, dalla sede di assegnazione, senza preventiva comunicazione al Coordinamento operativo locale;
- d) comunicare tempestivamente al coordinamento operativo locale, in caso di malattia, l'assenza temporanea dal servizio;
- e) comunicare alla segreteria del coordinamento, l'eventuale rinuncia allo svolgimento del servizio;

### **Art.3**

#### Diritti del volontario

#### **1. L'architetto volontario, componente di uno dei Presidi Locali che opera sul territorio nazionale, ha diritto a:**

- a) Essere inserito, dopo la frequenza dei corsi di formazione, in un apposito elenco di volontari esperti in materia di protezione civile, appositamente istituito presso ciascun Presidio Locale. Il CNAPPC provvederà a raccogliere tali elenchi in un apposito "albo nazionale", che sarà periodicamente aggiornato ed inviato al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;
- b) Un idoneo equipaggiamento e un proprio tesserino di riconoscimento, a cui provvederà il Coordinamento del Presidio Locale di cui fa parte;
- c) Rimborsi spese di viaggio, vitto e alloggio e copertura assicurativa, secondo le procedure, di volta in volta, determinate dai competenti organismi della Protezione Civile;

### **Art.4**

#### Sanzioni

- 1. Il volontario, attraverso apposita sottoscrizione, si impegna ad assolvere ai doveri di cui ai precedenti articoli 1 e 2, la violazione dei quali comporta l'irrogazione delle sanzioni di seguito elencate, in ordine crescente, secondo la gravità dell'infrazione:
  - a) diffida formale;
  - b) esclusione dal servizio per il quale è stata accertata la violazione;
  - c) espulsione dal Presidio Locale;

Nei casi di irrogazione delle sanzioni di cui alle precedenti lettere **b)** e **c)**, il Coordinamento del Presidio informerà il Consiglio dell'Ordine a cui è iscritto il volontario, che valuterà l'ipotesi di avviare un procedimento disciplinare, fatte salve eventuali responsabilità di carattere penale o civile per violazioni a leggi dello Stato.

---

**Documento approvato dal CNAPPC nella seduta del 4 Settembre 2012**